

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 gennaio 2021


SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

<b>REGIONE LIGURIA</b>		
LEGGE REGIONALE 21 luglio 2020, n. 18.		LEGGE REGIONALE 6 luglio 2020, n. 53.
<b>Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.</b> (20R00360)	Pag. 1	<b>Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.</b> (20R00334) Pag. 12
LEGGE REGIONALE 19 luglio 2020, n. 19.		LEGGE REGIONALE 10 luglio 2020, n. 57.
<b>Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).</b> (20R00361)	Pag. 4	<b>Modifiche alla legge regionale 6 luglio 2020, n. 53 (Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi).</b> (20R00335) Pag. 13
LEGGE REGIONALE 27 luglio 2020, n. 20.		LEGGE REGIONALE 10 luglio 2020, n. 58.
<b>Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale.</b> (20R00362)	Pag. 7	<b>Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura del "Ponte degli Alberghi" e del "Ponte dei Mandrini" nel territorio della Provincia di Pistoia.</b> (20R00336) Pag. 14
LEGGE REGIONALE 27 novembre 2020, n. 21.		LEGGE REGIONALE 10 luglio 2020, n. 59.
<b>Differimento termini in materia urbanistica e altre disposizioni di legge.</b> (20R00363)	Pag. 9	<b>Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra che collega l'abitato di Santo Stefano di Magra (SP) con l'abitato del Comune di Aulla (MS).</b> (20R00337) Pag. 16
<b>REGIONE TOSCANA</b>		
LEGGE REGIONALE 6 luglio 2020, n. 52.		LEGGE REGIONALE 15 luglio 2020, n. 60.
<b>Misure di sostegno alle guide turistiche della Toscana.</b> (20R00333)	Pag. 10	<b>Attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 26/2009.</b> (20R00338) Pag. 18





## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2020, n. 18.

**Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 22 luglio 2020 - Anno 51 - Parte I)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Indizione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria*

1. Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera *h*), dello Statuto della Regione Liguria, d'intesa il Presidente della Corte d'appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.

2. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi di cui al comma 1.

Art. 2.

*Disposizioni relative alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria*

1. Le disposizioni relative alle liste regionali per l'elezione del Consiglio regionale contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale) e successive modificazioni e integrazioni, nonché nella legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni e integrazioni si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, salvo quanto disposto dall'art. 4.

2. Il voto è attribuito a liste provinciali concorrenti e a candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ciascuno collegato ad uno o più gruppi di liste provinciali.

3. Un gruppo di liste è costituito da tutte le liste provinciali contraddistinte dal medesimo contrassegno e collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

4. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Art. 3.

*Assegnazione dei seggi del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria*

1. Quattro quinti dei consiglieri regionali, pari a venticinque seggi, sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti secondo le disposizioni contenute nella legge n. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il restante quinto dei consiglieri, pari a sei seggi, è attribuito secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 3.

3. Un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del Presidente proclamato eletto in base alla procedura di cui all'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni) ad eccezione del rinvio al numero 3 del tredicesimo comma dell'art. 15 della legge n. 108/1968 introdotto dal comma 2 dell'art. 3 della legge n. 43/1995 che deve intendersi effettuato ai commi 5 e 6 dell'art. 8 della presente legge.


Art. 4.

*Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e dichiarazione di collegamento delle liste provinciali*

1. Alla presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non si applicano le disposizioni relative alla sottoscrizione della lista regionale di cui all'art. 1, comma 3, penultimo e ultimo periodo, della legge n. 43/1995.

2. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015), è abrogato.

3. Ai fini della presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale non è richiesto il modello di contrassegno di cui all'art. 9, comma 8, numero 4) della legge n. 108/1968 e successive modificazioni e integra-



zioni e non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 8, secondo periodo, della legge n. 43/1995 e successive modificazioni e integrazioni.

4. La presentazione delle liste provinciali di candidati di cui all'art. 9 della legge n. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle candidature a Presidente della Giunta regionale. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione di collegamento resa dal candidato Presidente della Giunta regionale. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo, della legge n. 43/1995 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 5.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 41/2014*

1. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 41/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «liste» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, con contrassegno anche composito, » e dopo le parole: «Parlamento italiano» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del Gruppo Misto, ».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 41/2014 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

«3-bis. Sono, altresì, esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o con gruppi già presenti nel Parlamento italiano al momento dell'indizione delle elezioni. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del Gruppo consiliare o parlamentare, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento.».

#### Art. 6.

##### *Formazione delle liste dei candidati*

1. Le liste provinciali concorrenti di cui all'art. 9 della legge n. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni sono formate da un numero di candidati non inferiore a un terzo del numero dei consiglieri assegnati alla circoscrizione e non superiore ai cinque quarti dello stesso arrotondato al numero intero più vicino.

2. Le liste provinciali concorrenti di cui al comma 1 sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che i candidati del medesimo sesso non eccedano il 60 per cento del totale.

#### Art. 7.

##### *Scheda di votazione e doppia preferenza di genere*

1. L'elettore può manifestare fino a due preferenze.

2. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria avviene su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e nel rispetto delle indicazioni stabilite dal presente articolo.

3. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato.

4. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale, il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio da parte dell'autorità competente. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio da parte dell'autorità competente.


5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere fino a due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso pena l'annullamento della seconda preferenza.

6. L'elettore esprime il suo voto per uno dei candidati a Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome e cognome del candidato Presidente della Giunta regionale. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale alla stessa collegato.

#### Art. 8.

##### *Operazioni dell'Ufficio centrale regionale*

1. Terminate le procedure di assegnazione della quota di quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'art. 15, commi da primo a undicesimo, della legge n. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni, l'Uf-



ficio centrale regionale procede alla proclamazione del Presidente della Giunta regionale e all'assegnazione della quota di un quinto dei seggi.

2. Ai fini della proclamazione del Presidente della Giunta regionale, l'Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale data dalla somma dei voti validi ottenuti nelle singole circoscrizioni da ciascun candidato Presidente;

b) individua il candidato Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e lo proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta.

3. L'Ufficio centrale regionale procede quindi all'assegnazione della quota di un quinto dei seggi. A tal fine effettua le seguenti operazioni:

a) assegna sei seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito un numero non superiore a undici seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'art. 15, commi da primo a undicesimo, della legge n. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni;

b) assegna cinque seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito un numero non inferiore a dodici e non superiore a tredici seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'art. 15, commi da primo a undicesimo, della legge n. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni;

c) assegna quattro seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito quattordici seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'art. 15, commi da primo a undicesimo, della legge n. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni;

d) assegna tre seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito quindici seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'art. 15, commi da primo a undicesimo, della legge n. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni;

e) assegna due seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito sedici seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'art. 15, commi da primo a undicesimo, della legge n. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni;

f) assegna un seggio al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente proclamato eletto nel caso essi abbiano conseguito un numero non inferiore a diciassette e non superiore a diciotto seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le

disposizioni di cui all'art. 15, commi da primo a undicesimo, della legge n. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'Ufficio centrale regionale ripartisce i seggi assegnati ai sensi del comma 3 dividendo la somma delle cifre elettorali conseguite dal gruppo di liste o gruppi di liste per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo la graduatoria di cui all'art. 15, comma decimo e undicesimo, della legge n. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del predetto decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettere da b) ad f), l'Ufficio centrale regionale ripartisce i restanti seggi non assegnati al gruppo o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente della Giunta regionale proclamato eletto tra il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato Presidente della Giunta regionale proclamato eletto mediante la procedura di cui al comma 4.


6. Nel caso in cui il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente della Giunta regionale proclamato eletto abbiano conseguito un numero pari o superiore a diciannove seggi nell'assegnazione della quota dei quattro quinti dei seggi secondo le disposizioni di cui all'art. 15, commi da primo a undicesimo, della legge n. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni, l'Ufficio centrale regionale assegna tutti i sei seggi costituenti la quota di un quinto di cui all'art. 3, comma 2, al gruppo o ai gruppi di liste non collegati al candidato Presidente della Giunta regionale proclamato eletto mediante la procedura di cui al comma 4.

7. terminate le procedure di cui ai commi 4, 5 e 6, ai fini della proclamazione degli eletti si applica l'ultimo comma dell'art. 15 della legge n. 108/1968 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 9.

##### Recepimento

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge n. 108/1968 e della legge n. 43/1995 e loro successive modificazioni e integrazioni.



2. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.

Art. 10.

*Norma di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 11.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 21 luglio 2020

*Il Presidente: TOTI*

*(Omissis).*

20R00360

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2020, n. 19.

**Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 3 agosto 2020 - Anno 51 - Parte I)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 1-bis alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 - Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati*

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Competenza all'irrogazione di sanzioni amministrative). — 1. La Regione è titolare delle funzioni concernenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nelle materie ad essa attribuite o delegate.

2. La Regione può, con legge, delegare o subdelegare le funzioni di cui al comma 1 ad enti locali o ad enti da essa dipendenti o vigilati.

3. La legge regionale può attribuire le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all'art. 6 ad enti diversi da quelli competenti all'esercizio delle funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta di cui all'art. 8.»

Art. 2.

*Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 45/1982*

1. Al quinto comma dell'art. 4 della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dal 2° comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 45/1982*

1. Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 6 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 150/2011»;

b) alla fine del comma, è aggiunto il seguente capoverso: «Nelle spese del procedimento sono comprese le spese di notificazione degli atti di cui al presente comma.».


2. Alla fine del secondo comma, sono aggiunte le parole: «oppure mediante strumenti di pagamento elettronico».

3. Il sesto comma dell'art. 5 della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 4.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 45/1982*

1. La rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Accertamento e contestazione della violazione)».



2. Al primo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «contestazione» sono inserite le seguenti: «delle violazioni», le parole: «provvedono i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono oltre ai soggetti» e alla fine sono aggiunte le parole: «i soggetti indicati ai commi secondo, terzo e quarto».

3. Al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Comunità montane o Consorzi fra enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Città metropolitana» e le parole: «locale titolare» sono sostituite dalla seguente: «incaricato».

#### Art. 5.

##### *Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 45/1982*

1. Al primo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «e nei successivi articoli della presente legge» e la parola: «locali» sono soppresse.

2. Le lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle seguenti:

*a)* al Presidente della Giunta regionale per le sanzioni derivanti da funzioni esercitate direttamente dalla Regione;

*b)* al Sindaco, al Presidente della Provincia, al Sindaco metropolitano o al rappresentante legale dell'Ente incaricato per le sanzioni derivanti da funzioni ad essi delegate, subdelegate o attribuite dalla legge regionale.».

#### Art. 6.

##### *Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 45/1982*

1. Dopo il quarto comma dell'art. 8 della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«4-bis. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo, secondo quanto previsto dall'art. 18, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni.».

#### Art. 7.

##### *Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 45/1982*

1. Al terzo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «lire trentamila» sono sostituite dalle seguenti: «euro quindici».

#### Art. 8.

##### *Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 45/1982*

1. L'art. 11 della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Esecuzione forzata*). — 1. L'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 8 procede alla riscossione coattiva delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e successive modificazioni e integrazioni ovvero, in alternativa, mediante esecuzione con l'osservanza degli articoli 5 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).».

#### Art. 9.


##### *Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 45/1982*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Sequestro*). — 1. Qualora venga disposto il sequestro ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge n. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni, l'agente accertatore redige apposito separato verbale che contiene le indicazioni di cui all'art. 2, secondo comma, della presente legge, nonché la descrizione delle cose sequestrate; in tal caso si applica il quarto comma del medesimo art. 2.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni avverso il sequestro è possibile, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata all'art. 7, secondo comma.

3. Per quanto riguarda le modalità relative al sequestro, al trasporto e alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia e alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse, nonché alla destinazione delle cose confi-



scate si applicano, in quanto compatibili, le norme degli articoli da 3 a 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 10.

*Modifica all'art. 16  
della legge regionale n. 45/1982*

1. All'inizio del primo comma dell'art. 16 della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, sono inserite le seguenti parole: «Fatte salve le diverse disposizioni legislative contenute nelle leggi regionali di settore, ».

Art. 11.

*Modifica all'art. 17  
della legge regionale n. 45/1982*

1. Al quinto comma dell'art. 17 della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, la revoca della delega o della subdelega» sono sostituite dalle seguenti: «, la Giunta regionale promuove, previa diffida, la revoca della delega o della subdelega».

Art. 12.

*Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 45/1982*

1. L'art. 19 della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Competenze per le sanzioni pecuniarie depenalizzate ai sensi della legge n. 689/1981*). — 1. Le funzioni amministrative proprie della Regione o delegate dallo Stato riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al Capo I, Sezione III, della legge n. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni, sono delegate ai Comuni, ad eccezione di quelle afferenti le funzioni in materia di caccia e pesca e agricoltura, foreste ed economia montana per le quali resta ferma la competenza della Regione.».

Art. 13.

*Sostituzione dell'art. 21  
della legge regionale n. 45/1982*

1. L'art. 21 della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Sanzioni amministrative a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale*). — 1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio si applica la legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)) e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 14.

*Sostituzione dell'art. 22  
della legge regionale n. 45/1982*

1. L'art. 22 della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Accertamento mediante analisi di campioni e revisione delle analisi*). — 1. Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della legge n. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni.


2. L'interessato alla revisione dell'analisi può richiedere l'effettuazione alle strutture competenti e ai laboratori ed istituti incaricati in base alle vigenti disposizioni di legge.

3. Per ciascuna analisi richiesta ai soggetti di cui al comma 2 l'interessato corrisponde una somma stabilita da apposito tariffario approvato ai sensi della normativa vigente.».

Art. 15.

*Abrogazione di norme*

1. Gli articoli 20, 24, 25 e 27 della legge regionale n. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.



## Art. 16.

*Norma di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 luglio 2020

*Il Presidente:* TOTI

(*Omissis*).

20R00361

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2020, n. 20.

**Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 3 agosto 2020 - Anno 51 - Parte I)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, al fine di sostenere il lavoro svolto dai professionisti e di contenere, nel contempo, l'evasione fiscale.

## Art. 2.

*Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione*

1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere

corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 3.

*Pagamenti per la prestazione professionale effettuata*

1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni secondo il modello di cui all'allegato A della presente legge, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

2. La mancata presentazione del modello di cui all'allegato A costituisce motivo ostativo per il completamento dell'*iter* amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'*iter* attivato.

## Art. 4.

*Norma di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 luglio 2020

*Il Presidente:* TOTI



## ALLEGATO A (articolo 3)

## DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
c.f. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
di proprietà del Sig/ra \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
c.f. \_\_\_\_\_, consapevole delle sanzioni penali previste  
dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione  
di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

## DICHIARA

Relativamente ai lavori sopra descritti:

- è stato pagato con fattura n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 altro: \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Professionista

\_\_\_\_\_

(Omissis).

20R00362



LEGGE REGIONALE 27 novembre 2020, n. 21.

**Differimento termini in materia urbanistica e altre disposizioni di legge.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 3 agosto 2020 - Anno 51 - Parte I)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica all'art. 47-bis della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)*

1. Al comma 2 dell'art. 47-bis della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni le parole:

«31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 2.

*Modifica all'art. 15 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio)*

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:

«decorsi sessantotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di modifica della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «che non abbiano adottato il PUC entro il 31 dicembre 2022».

Art. 3.

*Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)*

1. Al comma 4 dell'art. 98 della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, la parola:

«Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 98 della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui al comma 4 la Regione, con provvedimento della Giunta regionale, anticipa

le risorse necessarie per l'esecuzione degli interventi in sostituzione e in danno dei soggetti obbligati provvedendo contestualmente alle necessarie azioni di recupero.».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 113 della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis dell'art. 98 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2020-2022:

esercizio 2020

stato di previsione dell'entrata

iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 800.000,00 (ottocentomila/00) al Titolo 3 «Entrate extratributarie», Tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti»;

stato di previsione della spesa

iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 800.000,00 (ottocentomila/00) alla Missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 1 «Difesa del suolo», Titolo 2 «Spese in conto capitale».

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.».

Art. 4.

*Proventi derivanti da sanzioni per violazioni di disposizioni regionali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*

1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di disposizioni regionali ai sensi dell'art. 4 del decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono destinati ad interventi o attività in materia di protezione civile nei limiti delle esigenze derivanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19). Eventuali economie possono essere destinate ad ulteriori interventi o attività di protezione civile.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2020-2022:

esercizio 2020

stato di previsione dell'entrata

iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 30.000,00 (trentamila/00) al Titolo 3 «Entrate extratributarie», Tipologia 200 «Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti»;

stato di previsione della spesa



iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 30.000,00 (trentamila/00) alla Missione 11 «Soccorso civile», Programma 01 «Sistema di protezione civile», Titolo 1 «Spese correnti».

esercizio 2021

stato di previsione dell'entrata

iscrizione, in termini di competenza, di euro 15.000,00 (quindicimila/00) al Titolo 3 «Entrate extratributarie», Tipologia 200 «Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti»;

stato di previsione della spesa

iscrizione, in termini di competenza, di euro 15.000,00 (quindicimila/00) alla Missione 11 «Soccorso civile» - Programma 01 «Sistema di protezione civile», Titolo 1 «Spese correnti».

#### Art. 5.

*Modifica all'art. 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario)*

1. Al comma 4-*bis* dell'art. 6 della legge regionale n. 18/2015 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «parti compatibili.» sono aggiunte le seguenti: «Il recupero delle quote può avvenire tramite rimodulazione del piano finanziario fermi restando i termini del relativo piano di rientro.».

#### Art. 6.

*Modifiche all'art. 14-bis della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019)*

1. All'art. 14-*bis* della legge regionale n. 29/2018 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, prima delle parole: «Al fine di condurre» sono inserite le seguenti: «Per l'esercizio 2020»;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020:

riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 50 «Debito pubblico», Programma 1 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari», Titolo 1 «Spese correnti» e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 1 «Spese correnti».».

#### Art. 7.

##### *Norma di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 luglio 2020

*Il Presidente: TOTI*

*(Omissis).*

20R00363

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2020, n. 52.

### **Misure di sostegno alle guide turistiche della Toscana.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 67 del 10 luglio 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere a), b) e m), e l'art. 11 dello statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2009, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

1. La tutela del lavoro, il sostegno alla diffusione della conoscenza e all'accesso alla cultura, la valorizzazione del patrimonio storico - artistico della Regione, di cui i divulgatori quali le guide turistiche si fanno portatori, rientrano fra i principi informativi delle azioni della Regione Toscana;

2. L'emergenza coronavirus, imponendo per finalità di prevenzione della diffusione del contagio l'interruzio-



ne protratta della circolazione dei cittadini, italiani e stranieri, all'interno della nostra Regione e la chiusura dei musei e delle manifestazioni, ha determinato un blocco dei flussi turistici ed una crisi marcata di tutte le attività connesse ad essi, fra le quali quelle delle guide turistiche operanti sul nostro territorio;

3. Il Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 500.000,00 derivanti dalla quota libera dall'avanzo di amministrazione 2019 del bilancio del Consiglio regionale così come destinati con la deliberazione del Consiglio regionale del 9 giugno 2020, n. 35 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2021-2022. 3° variazione. Assestamento di bilancio), ritiene necessario offrire, per la sola annualità 2020, un sostegno economico alle guide turistiche iscritte negli elenchi provinciali della Regione Toscana in ragione della gravità della crisi che ha visto tale categoria professionale fra le più colpite dalla crisi in atto;

4. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedimento automatico che non richiede un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

5. Al fine di rispettare i tempi tecnici richiesti per l'espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. In coerenza con i principi espressi dallo Statuto regionale e con le conseguenti politiche regionali finalizzate alla tutela del lavoro e alla valorizzazione della conoscenza e alla diffusione della cultura, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, dispone interventi a sostegno delle guide turistiche operanti in modo continuativo, sul territorio della Toscana, quale categoria professionale colpita dalla crisi economica che ha investito il settore turistico in conseguenza della emergenza coronavirus.

Art. 2.

*Soggetti beneficiari*

La presente legge disciplina gli interventi del Consiglio regionale a sostegno delle guide turistiche operanti in modo continuativo, sul territorio toscano, quali risultano degli elenchi provinciali della Regione Toscana.

Art. 3.

*Contributi*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi per spese correnti «*una tantum*» a favore dei soggetti di cui all'art. 2.

2. I contributi sono concessi con procedimento automatico in misura fissa di ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate.

3. Il soggetto incaricato di ricevere le domande accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. I contributi sono concessi entro il limite dell'importo complessivo di euro 500,00 per ciascun soggetto beneficiario.

Art. 4.

*Domande di concessione del contributo*

1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal richiedente, è presentata nei termini e con le modalità stabilite nell'avviso emanato dall'ufficio competente.

Art. 5.

*Erogazione del contributo*

1. L'erogazione del contributo avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 30 ottobre 2020.

Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la sola annualità 2020 si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020- 2021-2022 del Consiglio regionale, esercizio 2020, di cui alla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» per l'importo totale di euro 500.000,00.

Art. 7.

*Entrata in vigore*


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 luglio 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00333



LEGGE REGIONALE 6 luglio 2020, n. 53.

**Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 67 del 10 luglio 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *i-bis*, *o* e *q*), e l'art. 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2009, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

1. la tutela e valorizzazione dell'attività sportiva rientra fra i principi informativi delle azioni della Regione Toscana, in quanto tale attività è volta al benessere psico-fisico della persona;

2. l'emergenza coronavirus, imponendo per finalità di prevenzione della diffusione del contagio, l'interruzione protratta delle attività sportive, ha determinato, oltre che una crisi di carattere sociale connessa alla carenza di attività sportiva, una marcata crisi economica del settore che gestisce gli impianti sportivi soprattutto per la pratica sportiva a livello dilettantistico;

3. nel corso del periodo emergenziale, il Consiglio regionale ha approvato atti d'indirizzo quali la risoluzione 8 maggio 2020, n. 311, la mozione 11 maggio 2020 n. 2310, e l'ordine del giorno 10 maggio 2020, n. 1010, finalizzati ad impegnare la Giunta regionale in varie azioni di sostegno al settore sportivo. Fra queste: la sospensione dei canoni delle utenze per gli impianti sportivi, la costituzione di un fondo di solidarietà e rilancio per le società sportive dilettantistiche, l'impegno ad adoperarsi per la sospensione dei canoni dei mutui accessi per interventi su impianti sportivi, il supporto agli enti locali, con priorità ai piccoli comuni, per la sospensione dei canoni di concessione degli impianti, l'intervento presso l'Istituto di credito sportivo affinché sia garantita agli operatori del settore liquidità a tasso zero e, infine, più in generale, un rafforzamento delle politiche regionali per il sostegno allo sport con relativo incremento di risorse in bilancio;

4. il Consiglio regionale, in coerenza con gli indirizzi rivolti alla Giunta regionale, per parte sua, verificata la disponibilità di euro 1.556.719,50 derivanti dalla quota libera dall'avanzo di amministrazione 2019 del bilancio del Consiglio regionale così come destinati con deliberazione del Consiglio regionale 9 giugno 2020 n. 35 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2021-2022. 3° variazione. Assestamento di bilancio), ritiene necessario offrire, per la sola annualità 2020, un sostegno economico alle realtà fra le più colpite dalla crisi in atto, ovvero alle società sportive dilettantistiche che garantiscono lo svolgimento di attività sportiva attraverso la gestione o la custodia di impianti sportivi di proprietà pubblica;

5. in attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedimento automatico che non richiede un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

6. al fine di rispettare i tempi tecnici richiesti per l'espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. In coerenza con i principi espressi dalla Statuto regionale e con le conseguenti politiche regionali finalizzate alla valorizzazione della pratica sportiva quale attività volta a garantire il benessere psico-fisico della persona, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, dispone interventi a sostegno delle società sportive dilettantistiche colpite dalla crisi economica conseguente alla emergenza coronavirus.

Art. 2.


*Soggetti beneficiari*

La presente legge disciplina gli interventi del Consiglio regionale a sostegno delle società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale associazioni e società sportive dilettantistiche del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che gestiscono o hanno in custodia impianti sportivi di proprietà pubblica sul territorio regionale.

Art. 3.

*Contributi*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere contributi per spese correnti «*una tantum*» a favore dei soggetti di cui all'art. 2.



2. I contributi sono concessi con procedimento automatico in misura fissa di ammontare predeterminato sulla base del numero delle domande validamente presentate.

3. Il soggetto incaricato di ricevere le domande accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. I contributi sono concessi entro il limite dell'importo complessivo di 1.500,00 euro per ciascun soggetto beneficiario.

Art. 4.

*Domande di concessione del contributo*

La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal rappresentante legale, è presentata nei termini e con le modalità stabilite nell'avviso emanato dall'ufficio competente.

Art. 5.

*Erogazione del contributo e relazione*

1. L'erogazione del contributo avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 30 ottobre 2020.

2. Entro il 31 dicembre 2021 tutti i soggetti beneficiari del contributo presentano una relazione sull'impiego del contributo medesimo.

Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la sola annualità 2020 si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale, esercizio 2020, di cui alla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo I «Spese correnti» per l'importo totale di euro 1.556.719,50.

Art. 7.

*Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 luglio 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00334

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2020, n. 57.

**Modifiche alla legge regionale 6 luglio 2020, n. 53 (Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi).**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 68 del 15 luglio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere i-bis), o) e q) e l'art. 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2009, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 6 luglio 2020, n. 53 (Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi);

Considerato quanto segue:

1. la tutela e valorizzazione dell'attività sportiva rientra fra i principi informatori delle azioni della Regione Toscana, in quanto tale attività è volta al benessere psicofisico della persona;

2. l'emergenza coronavirus, imponendo per finalità di prevenzione della diffusione del contagio l'interruzione protratta delle attività sportive, ha determinato, oltre che una crisi di carattere sociale connessa alla carenza di attività sportiva, una marcata crisi economica del settore che gestisce gli impianti sportivi, soprattutto per la pratica sportiva a livello dilettantistico;

3. la legge regionale n. 53/2020 ha disposto quindi interventi di sostegno al settore sportivo e, nell'ambito di questo, alle realtà più colpite dalla sospensione delle attività sportive, ovvero quelle che garantiscono la gestione o la custodia di impianti sportivi di proprietà pubblica;

4. la legge regionale citata ha, nello specifico, previsto interventi in favore delle società sportive dilettantistiche (SSD) iscritte al Registro del CONI che gestiscono o hanno in custodia impianti sportivi di proprietà pubblica sul territorio regionale;

5. il territorio regionale presenta numerose realtà di gestione e custodia di impianti sportivi riconducibili ad associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e ad organismi sportivi;



6. appare necessario integrare la previsione della legge regionale n. 53/2020 estendendo alle ASD e agli organismi sportivi che gestiscono o hanno in custodia impianti sportivi sul territorio della Toscana gli interventi di sostegno già destinati alle SSD che svolgono tali attività. Tale previsione peraltro non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale;

7. coerentemente con la tempistica della legge regionale n. 53/2020, si rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale n. 53/2020*

1. Il titolo della legge regionale 6 luglio 2020, n. 53 (Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi), è sostituito dal seguente: «Misure di sostegno all'attività sportiva dilettantistica».

2. Al punto 4 del preambolo della legge regionale n. 53/2020 dopo le parole: «società sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «(SSD), associazioni sportive dilettantistiche (ASD) regolarmente iscritte al registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e agli organismi sportivi».

3. Al comma 1, dell'art. 1 della legge regionale n. 53/2020, dopo le parole: «società sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «(SSD), associazioni sportive dilettantistiche (ASD) regolarmente iscritte al registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed organismi sportivi».

4. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 53/2020 le parole: «iscritte al Registro nazionale associazioni e società sportive dilettantistiche del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» sono sostituite dalle seguenti: «(SSD), associazioni sportive dilettantistiche (ASD) regolarmente iscritte al registro del CONI ed organismi sportivi».

Art. 2.

*Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio del Consiglio regionale.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 luglio 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00335

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2020, n. 58.

**Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura del "Ponte degli Alberghi" e del "Ponte dei Mandrini" nel territorio della Provincia di Pistoia.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 68 del 15 luglio 2020*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE


Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;  
Visto l'art. 3, comma 2, e l'art. 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Considerato quanto segue:

1. la Provincia di Pistoia ha disposto, con propria ordinanza 7 maggio 2019, n. 48, il divieto di transito a tutti gli autoveicoli lungo la strada provinciale (SP) n. 20 Popiglio - Fontana Vaccaia dal km 20+000 (loc. piazzale Beatrice) al km 21+600 (600 metri dopo ponte sul torrente Sestaione in direzione Abetone), a causa delle condizioni del ponte sul torrente Sestaione posto al km 21+000, noto come «Ponte dei Mandrini»;

2. la sopracitata ordinanza n. 48/2019 ha determinato la chiusura del collegamento tra la Val Sestaione e Abetone dalla sua data di adozione fino al 13 febbraio 2020, comportando disagi alla popolazione residente e compromettendo l'afflusso turistico della Val Sestaione, con conseguenti danni alla cittadinanza e alle imprese del territorio e un forte disagio economico per le attività imprenditoriali con sede nelle frazioni del Comune di Abetone Cutigliano raggiungibili attraverso il suddetto ponte;



3. la Provincia di Pistoia ha, inoltre, disposto con successiva ordinanza 5 giugno 2019, n. 54, il divieto di transito, veicolare e pedonale, sul ponte sul torrente Pescia posto lungo la SP 11 Francesca Vecchia, noto come «Ponte degli Alberghi», nel tratto compreso tra Via Sant'Allucio e Via Manselma in località Alberghi, nel Comune di Pescia, per problematiche legate alla stabilità dello stesso, con conseguente interruzione del traffico sulla viabilità SP11 (Francesca Vecchia), a partire dal 4 giugno 2019;

4. tale ultimo provvedimento ha interessato i territori dei Comuni di Pescia e Uzzano determinando deviazioni del traffico che hanno azzerato il numero di veicoli transitanti nelle zone immediatamente limitrofe al ponte attraversato, fino alla data di chiusura, da circa cinquecento veicoli all'ora;

5. la chiusura del tratto di viabilità in questione ha causato per l'intera durata, oltre che problemi di traffico cittadino, un forte disagio economico alle attività imprenditoriali aventi unità locali nelle strade interdette al traffico, o limitrofe a queste;

6. i danni causati alle attività economiche e produttive per effetto di dette chiusure sono misurabili, nel caso di attività commerciali, con un calo del fatturato del 2019 rispetto agli anni precedenti e, nel caso di attività prevalentemente manifatturiere, in un aumento dei costi di trasporto delle merci in arrivo (materie prime) o in consegna (prodotti finiti) rispetto agli analoghi costi dello stesso periodo degli anni precedenti;

7. in conseguenza dei gravi disagi subiti dalle attività economiche e produttive interessate, la Giunta comunale di Uzzano con la deliberazione 30 dicembre 2019, n. 97, ha approvato un bando per la concessione di contributi in conto capitale per importi complessivi fino ad un massimo di euro 600,00, che costituiscono solo un limitato e parziale ristoro dei danni subiti dalle piccole e medie imprese con sede legale e operativa nelle strade comunali e provinciali interessate alla deviazione del traffico;

8. è necessario provvedere ad uno stanziamento finanziario straordinario per fronteggiare le rilevanti criticità verificatesi sul piano produttivo nella zona dei territori interessati dalle predette chiusure totali alla viabilità sul Ponte degli Alberghi e sul Ponte dei Mandrini, anche al fine di prevenire e arginare ricadute negative in termini occupazionali e di disagio sociale del territorio;

9. appare urgente un intervento legislativo immediato che disponga un sostegno in favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa all'interno del perimetro territoriale interessato dalla chiusura in questione, ossia nei Comuni di Pescia, Uzzano e nel Comune di Abetone Cutigliano, limitatamente alle frazioni interessate, finalizzato in via prioritaria alla salvaguardia dell'occupazione e del tessuto economico e sociale delle comunità interessate;

10. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva  
la presente legge

Art. 1.

*Intervento finanziario straordinario a favore  
delle attività economiche e produttive*

1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi economica e le conseguenze negative nell'ambito occupazionale, economico e sociale, derivanti dalla chiusura del Ponte dei Mandrini sul torrente Sestaione, posto al km 21+000 della strada provinciale (SP) n. 20 Popiglio - Fontana Vaccaia, e del Ponte degli Alberghi sul torrente Pescia posto lungo la SP 11 Francesca Vecchia, nei territori dei Comuni di Abetone Cutigliano, Pescia e Uzzano, è riconosciuto un sostegno finanziario in favore delle attività, economiche e produttive, aventi sede operativa con accesso diretto sulle strade che sono state chiuse al traffico o nelle strade limitrofe, come individuate negli atti adottati dagli organi comunali competenti, o da adottarsi entro trenta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

2. Il sostegno finanziario è determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) nel caso di imprese esercenti attività commerciali (classificazione ATECO ISTAT sezione G - commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; I - «Attività dei servizi di alloggio e ristorazione»), il contributo è commisurato alla differenza tra il valore del fatturato dell'esercizio 2019 rispetto al valore mediano del fatturato nei tre esercizi precedenti (2018, 2017 e 2016);

b) nel caso di imprese esercenti attività manifatturiere (classificazione ATECO ISTAT 2007 sezione C «Attività manifatturiere»), il contributo è commisurato alla differenza tra i costi di trasporto per invio e ricezione merci e prodotti finiti dell'esercizio 2019 rispetto al valore mediano degli stessi costi registrato nei tre esercizi precedenti;

c) per le imprese che sono attive da meno di un triennio, la base per il calcolo del contributo sarà determinata con riferimento al valore più basso di fatturato annuo ovvero il valore più alto dei costi di trasporto registrato negli esercizi disponibili.

3. La misura massima del sostegno può giungere fino ad un massimo del 50 per cento del valore risultante, compatibilmente con le risorse disponibili.

4. È in ogni caso applicato un abbattimento sulla base dei costi variabili eventualmente non sostenuti nell'esercizio 2019, da determinarsi con riferimento al valore mediano degli stessi nel triennio precedente.

5. Il sostegno è condizionato al mantenimento dei posti di lavoro risultanti al 1° giugno 2019, nonché al rispetto dei diritti dei lavoratori dell'impresa richiedente e beneficiaria dello stesso.

6. Il sostegno è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato (*de minimis*).



7. Il decremento di fatturato o l'aumento dei costi sono dimostrati mediante dichiarazione del rappresentante legale resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento indicati in precedenza. In alternativa alla produzione dell'estratto autentico delle scritture è possibile ricorrere ad una attestazione rilasciata da un revisore legale.

8. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettaglia le modalità di determinazione del sostegno finanziario nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, e disciplina le modalità di presentazione delle domande, di istruttoria delle stesse e di erogazione delle somme.

#### Art. 2.

##### *Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, è autorizzata la spesa massima di euro 150.000,00 cui si fa fronte con le risorse stanziare sulla Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020, per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2020

In diminuzione:

Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 01 «Fondo di riserva», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 150.000,00;

In aumento:

Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e artigianato», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 150.000,00.

#### Art. 3.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 luglio 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00336

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2020, n. 59.

**Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra che collega l'abitato di Santo Stefano di Magra (SP) con l'abitato del Comune di Aulla (MS).**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 68 del 15 luglio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visti l'art. 3, comma 2, e l'art. 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);


Considerato quanto segue:

1) in data 8 aprile 2020 si è verificato il collasso del viadotto cosiddetto «di Albiano» che attraversava il fiume Magra sulla s.s. 330, evento che ha causato e continua a causare, in attesa della ricostruzione del viadotto, notevoli disagi alle popolazioni e danni alle attività economiche e produttive extra-agricole del territorio interessato;

2) tali danni sono da ricondursi ad un significativo calo di fatturato delle imprese esercenti attività economiche e produttive extra-agricole e ad un consistente incremento di costi per spese di trasporto derivante dall'allungamento dei tragitti per il trasporto di materie prime e prodotti, soprattutto nel caso delle imprese manifatturiere;

3) risulta in fase di approvazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) procede alla nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione della infrastruttura in questione, ritenuta prioritaria dal dicastero competente;

4) tuttavia, non risultano in corso di adozione provvedimenti nazionali finalizzati alla realizzazione di azioni di immediato sostegno alle comunità locali ed alle imprese danneggiate in quanto non più agevolmente raggiungibili;



5) tale disagio si somma alla già critica situazione economica determinatasi a seguito della proclamazione dello stato di emergenza COVID-19 che ha portato all'adozione del provvedimento di cosiddetto «lockdown», ossia la sospensione di tutte attività economiche prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020, con la sola eccezione di alcune attività, seguito poi da successivi provvedimenti nazionali emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso;

6) è necessario provvedere ad uno stanziamento finanziario straordinario per fronteggiare i danni causati alle attività economiche e produttive extra-agricole dal crollo del viadotto di Albiano sul fiume Magra al fine di arginare le ricadute negative in termini occupazionali ed economici;

7) nel definire gli aiuti da destinare alle attività economiche e produttive extra-agricole è opportuno focalizzare i danni derivanti, direttamente ed esclusivamente, dal crollo del ponte rispetto a quelli più generalizzati derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

8) al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva  
la presente legge:

Art. 1.

*Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive extra-agricole*

1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi economica e le conseguenze negative in ambito occupazionale, economico e sociale derivanti dal crollo del viadotto di Albiano sul Fiume Magra sulla s.s. 330, è riconosciuto un sostegno finanziario straordinario in favore delle attività economiche e produttive extra-agricole, di seguito denominate «imprese», aventi sede operativa nella frazione di Albiano Magra nel Comune di Aulla.

2. Il riconoscimento del sostegno finanziario di cui al comma 1, è effettuato tenuto conto anche degli effetti correlati all'emergenza epidemiologica COVID-19, differenziando il sostegno economico in favore delle imprese in funzione dell'attività svolta da ciascuna di esse e sulla base delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività stessa disposte dai provvedimenti nazionali che sono stati adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19.

3. Il sostegno finanziario di cui al comma 1, è riconosciuto a far data dall'8 aprile 2020 fino alla data di ricostruzione del viadotto, oppure alla costruzione di una struttura provvisoria o al ripristino di condizioni di mobilità comunque paragonabili a quelle garantite dalla presenza del ponte e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2020.

4. Nel periodo temporale di vigenza dei provvedimenti nazionali di sospensione delle attività economiche ema-

nati a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il sostegno finanziario di cui al comma 1 è riconosciuto alle sole imprese autorizzate all'esercizio della propria attività dai provvedimenti nazionali medesimi oppure da autocertificazione presentata alla competente prefettura territoriale, come previsto dai provvedimenti nazionali, e per il periodo di attività effettivamente autorizzato.

5. Il danno subito dalle imprese, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 6, è quantificato dalla differenza tra il valore del fatturato registrato nel periodo considerato ai sensi del comma 4 ed il valore mediano del fatturato negli stessi periodi degli ultimi tre esercizi, riparametrati sullo stesso numero di giorni. Al valore risultante, previo abbattimento dei costi variabili eventualmente non sostenuti nel periodo di riferimento del 2020, da determinarsi con riferimento al valore mediano degli stessi nel corrispondente periodo del triennio precedente, è applicata una decurtazione del 20 per cento per il calcolo del contributo di cui al successivo comma 8.

6. Il danno subito dalle imprese che esercitano prevalentemente attività manifatturiere è quantificato dalla differenza tra il valore dei costi di trasporto e approvvigionamento registrati nel periodo considerato ai sensi del comma 4 ed il valore mediano di tali costi negli stessi periodi dei tre esercizi precedenti, riparametrati sullo stesso numero di giorni.

7. Per le imprese attive da un periodo inferiore al triennio, la base per il calcolo del sostegno finanziario di cui al comma 1 è determinata con riferimento al valore più basso di fatturato annuo al netto dei costi variabili oppure il valore più alto dei costi di trasporto registrato negli esercizi disponibili.

8. La misura massima del sostegno finanziario di cui al comma 1 è calcolata fino al 50 per cento del valore del danno come quantificato ai sensi dei commi 5 e 6, compatibilmente con le risorse regionali disponibili e tenuto conto del numero di richieste pervenute.


9. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 è condizionato, fino alla erogazione del saldo del medesimo:

a) al mantenimento dei posti di lavoro risultanti alla data del 1° aprile 2020;

b) al rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese beneficiarie.

10. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (de minimis).

11. Il decremento di fatturato o l'aumento dei costi di trasporto e approvvigionamento sono dimostrati mediante dichiarazione del rappresentante legale resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento indicati in precedenza. In alternativa alla produzione dell'estratto autentico delle scritture, è possibile ricorrere ad una attestazione rilasciata da un revisore legale.



12. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettaglia le modalità di determinazione del sostegno finanziario di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 2 a 9 e disciplina le modalità di presentazione ed istruttoria delle domande, nonché di erogazione delle somme.

Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, è autorizzata la spesa massima di euro 150.000,00 cui si fa fronte con le risorse stanziare sulla Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, per competenza e cassa di uguale importo:

anno 2020

in diminuzione

Missione 11 «Soccorso civile», Programma 02 «Interventi a seguito di calamità naturali», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 120.000,00;

Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 01 «Fondo di riserva», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 30.000,00;

in aumento

Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e artigianato», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 150.000,00.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 luglio 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00337

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2020, n. 60.

**Attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 26/2009.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 69 del 17 luglio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo, quarto, quinto e nono, della Costituzione;

Visto l'art. 3, l'art. 4, comma 1, lettera z), l'art. 11, comma 2, l'art. 70 e l'art. 71 dello statuto;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);


Considerato quanto segue:

1. Al fine di adeguare la legge regionale n. 26/2009 alla legge n. 234/2012 sono previsti adempimenti informativi della regione verso il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

2. La Regione Toscana riconosce il ruolo delle comunità dei toscani nel mondo come attori fondamentali per la diffusione e la promozione dei valori della cultura toscana e per il mantenimento del legame con la terra d'origine;

3. L'esperienza e la proficua collaborazione instaurata in questi anni con le associazioni dei toscani nel mondo rappresenta per la Regione Toscana un patrimonio di relazioni e di attività al quale si ritiene opportuno dare continuità, seppur nei limiti della disponibilità ridotta di risorse a seguito della perdurante crisi finanziaria che colpisce duramente i bilanci degli enti locali;

4. L'esigenza generalizzata di contrarre al massimo le spese degli apparati amministrativi regionali induce ad un ripensamento anche del sistema delle relazioni con i toscani nel mondo che, da un lato preveda la massima semplificazione delle modalità della loro



rappresentanza e, dall'altro, salvaguardi il loro prezioso apporto nella definizione degli indirizzi generali delle politiche internazionali della regione e degli interventi regionali a loro diretti;

5. Al fine di qualificare gli interventi della regione rivolti ai toscani nel mondo garantendone la partecipazione ai processi decisionali con l'obiettivo ulteriore di semplificazione dell'apparato amministrativo, la legge sostituisce il Comitato direttivo dei toscani nel mondo con un nuovo organismo, denominato Consiglio dei toscani nel mondo che, del primo, conserva funzioni e rappresentatività, ma che presenta una maggiore snellezza organizzativa;

6. Nelle nuove modalità di rappresentanza la Regione Toscana riconosce un ruolo preminente ai coordinamenti continentali che saranno chiamati a svolgere un ruolo sempre più attivo sui territori di riferimento, anche in ordine alla valorizzazione e all'apporto delle nuove forme di emigrazione;

7. Al fine di valorizzare la relazione con i toscani nel mondo quale componente essenziale della società regionale sia come singoli, sia nell'ambito delle realtà associative di cui fanno parte, la presente legge introduce la consultazione telematica quale modalità ordinaria di interazione con gli organi istituzionali della regione;

8. A seguito della riforma del sistema di rappresentanza dei toscani nel mondo è previsto che, dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa di avere applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 19/R (Regolamento di attuazione del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 «Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana»);

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Modifiche al preambolo  
della legge regionale n. 26/2009*

1. Il punto 4 del preambolo della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è sostituito dal seguente:

«4. In tale quadro particolare importanza è rivestita dalla formazione degli atti europei e dall'attuazione degli stessi con la previsione di una legge europea regionale a carattere periodico e delle modalità di recepimento degli atti dell'Unione europea. A tale fine appare importante sul piano istituzionale istituire la sessione europea presso il Consiglio regionale. Vanno inoltre specificate le competenze attribuite, anche per ciò che riguarda le notifiche all'Unione europea, alla giunta regionale e al Consiglio regionale. Particolare attenzione viene poi dedicata alle attività in favore dei toscani all'estero con la istituzione della "Giornata dei toscani nel mondo" da tenersi con cadenza annuale;».

2. Il punto 5 del preambolo della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di valorizzare la relazione con i toscani nel mondo quale componente essenziale della società regionale, sono previste consultazioni per via telematica quali modalità ordinarie di interazione con gli organi istituzionali della regione;».

Art. 2.

*Modifiche al titolo I  
della legge regionale n. 26/2009*

1. Prima dell'art. 1 della legge regionale n. 26/2009 il «Titolo I» è sostituito con il «Capo I».

Art. 3.

*Oggetto. Modifiche all'art. 1  
della legge regionale n. 26/2009*

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell'esercizio delle competenze attribuite alla regione dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, la presente legge disciplina le attività europee e di rilievo internazionale della regione in materia di:

a) partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea e di attuazione degli obblighi europei;

b) sottoscrizione di accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altri stati;

c) adesione alle associazioni internazionali di regioni, partecipazione alle forme di collegamento, rapporti con organismi internazionali, scambi di esperienze e conoscenze con amministrazioni regionali e stati esteri, predisposizione di missioni ed eventi;

d) cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;

e) attività in favore dei toscani all'estero.».

Art. 4.

*Principi ispiratori e finalità. Modifiche all'art. 2  
della legge regionale n. 26/2009.*

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 26/2009 è sostituita dalla seguente:


«b) promuove le attività di cooperazione internazionale dirette a contribuire alla realizzazione dello sviluppo sociale e sostenibile delle comunità;».

Art. 5.

*Obiettivi. Modifiche all'art. 3  
della legge regionale n. 26/2009*

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 26/2009 dopo le parole: «art. 1.» sono inserite le seguenti: «comma 2».

2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 26/2009 è abrogata.



## Art. 6.

*Soppressione del titolo II e modifiche al capo I della legge regionale n. 26/2009*

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 26/2009 il titolo II è soppresso.

2. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 26/2009 il capo I del titolo II è sostituito dal seguente: «Capo II - Formazione e attuazione degli atti dell'Unione europea».

3. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 26/2009 la sezione I del capo I del titolo II è soppressa.

## Art. 7.

*Soppressione della sezione II*

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 26/2009 la «Sezione II - Attuazione delle norme e degli atti comunitari» è soppressa.

## Art. 8.

*Legge europea regionale. Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 26/2009*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Legge europea regionale*). — 1. La regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee.

2. La giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta periodicamente al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante nel titolo l'intestazione «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento.

3. Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea è assicurato dalla legge europea regionale, mediante disposizioni:

a) attuative ed applicative delle direttive e degli atti dell'Unione europea;

b) modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con norme o atti dell'Unione europea;

c) applicative delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti del Consiglio o della Commissione europea che comportano obblighi di adeguamento per la regione;

d) ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.

4. La relazione di accompagnamento alla legge europea, in particolare:

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della regione;

b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.».

## Art. 9.

*Adeguamenti tecnici. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 26/2009*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 26/2009 la parola: «comunitarie» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea» e la parola: «comunitari» è sostituita dalla seguente: «europei».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 26/2009 la parola: «comunitari» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea».

3. I commi 2 e 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 26/2009 sono abrogati.

## Art. 10.

*Recepimento degli atti dell'Unione europea. Inserimento dell'art. 8.1 nella legge regionale n. 26/2009*

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 26/2009 è inserito il seguente:

«Art. 8.1 (*Recepimento degli atti dell'Unione europea*). — 1. Ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge n. 234/2012, tutti i provvedimenti adottati dalla regione per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

2. Le deliberazioni di cui all'art. 8, comma 1, quando attuative di direttive dell'Unione europea, sono trasmesse anche al Consiglio regionale.».

## Art. 11.

*Modifiche del capo II della legge regionale n. 26/2009*

1. Dopo l'art. 8-bis della legge regionale n. 26/2009 il capo II è sostituito dal seguente: «Capo III - Regione e Unione europea».

2. Dopo l'art. 8-bis della legge regionale n. 26/2009 la sezione I del capo II è soppressa.


## Art. 12.

*Notifica dei regimi di aiuto. Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 26/2009*

1. L'art. 10 della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Notifica dei regimi di aiuto*). — 1. La regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di atti diretti a istituire o modificare regimi di aiuto, nei casi previsti dal Trattato sull'Unione europea.

2. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, la giunta regionale trasmette le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012.».



## Art. 13.

*Notifica delle regole tecniche. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 26/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 26/2009 le parole: «direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015».

## Art. 14.

*Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles. Soppressione della sezione III.*

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 26/2009 la sezione III è soppressa.

## Art. 15.

*Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 26/2009.*

1. La rubrica dell'art. 14 della legge regionale n. 26/2009 è sostituita dalla seguente: «Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles».

2. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 26/2009 la parola: «comunitarie» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea».

3. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 26/2009 la parola: «comunitario» è sostituita dalla seguente: «europeo».

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 26/2009 la parola: «comunitario» è sostituita dalla seguente: «europeo».

5. Al comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 26/2009 la parola: «comunitarie» è sostituita dalla seguente: «europee».

## Art. 16.

*Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace. Soppressione del titolo III e modifiche al capo I.*

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 26/2009 il titolo III è soppresso.

2. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 26/2009 il capo I del titolo III della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente: «Capo IV - Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace.».

## Art. 17.

*Principi in tema di attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 26/2009.*

1. La rubrica dell'art. 16 della legge regionale n. 26/2009 è sostituita dalla seguente: «Principi in tema di attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace.».

2. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 26/2009 le parole: «comma 1» sono sopresse.

3. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 16 le parole: «e sostiene» sono sopresse.

4. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 16 la parola: «titolo» è sostituita dalla seguente: «capo».

## Art. 18.

*Soppressione del capo II*

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 26/2009 il capo II è soppresso.

## Art. 19.

*Indirizzi del Consiglio regionale. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 26/2009*

1. Alla fine del comma 1-bis dell'art. 19 della legge regionale n. 26/2009 sono aggiunte le parole: «Decorsi i termini senza che gli indirizzi siano stati formulati, la giunta regionale procede in assenza degli indirizzi stessi.».

## Art. 20.

*Finalità delle attività di partenariato. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 26/2009*

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente: «Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2 e 16 e sulla base della legislazione statale in materia, la regione promuove e attua i progetti e le iniziative che favoriscono:».

## Art. 21.

*Soppressione del titolo IV della legge regionale n. 26/2009 e inserimento del capo V*

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 26/2009 il titolo IV è soppresso ed è inserito il seguente: «Capo V Interventi a favore dei toscani nel mondo».

## Art. 22.

*Oggetto degli interventi. Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 26/2009*

1. L'art. 28 della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente:


«Art. 28 (Oggetto degli interventi). — 1. La regione attua, promuove e sostiene, nel rispetto della legislazione statale:

a) iniziative all'estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana e del patrimonio storico e sociale della Toscana;

b) attività d'informazione sulla realtà regionale e sulla legislazione nazionale e regionale concernente i cittadini toscani residenti all'estero;

c) iniziative formative, in particolare per i giovani di origine toscana;

d) iniziative all'estero dirette a favorire l'integrazione culturale negli Stati di residenza;



e) il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all'estero in attività di promozione delle eccellenze toscane nei Paesi nei quali essi risiedono in permanenza o soggiornano temporaneamente, attraverso la creazione di una rete di toscani nel mondo quale strumento di proiezione internazionale della Toscana.

2. La regione promuove altresì le attività di ricerca sull'emigrazione dei toscani nel mondo.

3. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, la regione difende e promuove i diritti dei cittadini toscani all'estero presso i competenti organi statali, l'Unione europea e le organizzazioni internazionali.».

#### Art. 23.

##### *Destinatari degli interventi. Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale n. 26/2009*

1. L'art. 29 della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (*Destinatari degli interventi*). — 1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente capo:

a) le associazioni e i gruppi dei toscani nel mondo e i relativi coordinamenti;

b) le associazioni dei giovani toscani nel mondo ed i relativi coordinamenti;

c) le associazioni operanti in Toscana da almeno due anni che per statuto svolgono attività in favore delle collettività dei toscani nel mondo;

d) i cittadini di origine toscana residenti temporaneamente all'estero per motivi di studio o lavoro, che contribuiscono alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 28, comma 1, lettere d) ed e).

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), si intende per temporanea residenza all'estero la residenza adeguatamente documentabile, di durata non inferiore a tre mesi.».

#### Art. 24.

##### *Associazioni e gruppi di toscani nel mondo. Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 26/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 26/2009 la parola: «titolo» è sostituita dalla seguente: «capo».

2. La lettera c) del comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 26/2009 è sostituita dalla seguente:

«c) provvede alla eventuale revoca del riconoscimento a seguito della perdita dei requisiti di cui al comma 1.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 26/2009 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai fini del comma 3, i coordinatori di area geografica di cui all'art. 38 informano la competente struttura regionale in ordine a eventi relativi alle associazioni operanti nell'area di riferimento rilevanti per la verifica della sussistenza dei requisiti del comma 1.

3-ter. I presidenti delle associazioni comunicano alla competente struttura regionale, anche tramite il coordinamento di area geografica, l'avvenuta cessazione delle attività dell'associazione.».

#### Art. 25.

*Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali. Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 26/2009.*

1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 26/2009 le parole: «titolo V» sono sostituite dalle seguenti: «capo VI».

#### Art. 26.

##### *Giornata dei toscani nel mondo. Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 26/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 26/2009 le parole: «l'Ufficio di presidenza del Comitato direttivo, ove costituito ai sensi dell'art. 36, comma 4.» sono sostituite dalle seguenti: «il Comitato esecutivo del Consiglio dei toscani nel mondo di cui all'art. 36, comma 3.».

#### Art. 27.

##### *Consiglio dei toscani nel mondo. Sostituzione dell'art. 36 della legge regionale n. 26/2009*

1. L'art. 36 della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 36 (*Consiglio dei toscani nel mondo*). — 1. La regione, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei toscani nel mondo alla definizione degli interventi che li riguardano, istituisce il Consiglio dei toscani nel mondo, che svolge le seguenti funzioni:

a) partecipazione alla definizione delle norme regionali che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie;

b) partecipazione alla definizione degli interventi a favore dei destinatari di cui all'art. 29;

c) proposta in ordine agli interventi della regione che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo.

2. Del Consiglio dei toscani nel mondo fanno parte:

a) l'assessore della giunta regionale competente in materia o suo delegato;

b) un consigliere designato dal Consiglio regionale;

c) i cinque coordinatori dei coordinamenti di area geografica di cui all'art. 38;


d) un componente designato d'intesa dalle associazioni di toscani nel mondo che hanno sede nel territorio toscano;

e) un componente designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali e dagli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all'estero;

f) un componente designato d'intesa dalle associazioni rappresentative delle categorie economiche operanti in Toscana;

g) un componente designato dall'Università per stranieri di Siena.

3. Il Consiglio dei toscani nel mondo nel corso della prima seduta elegge un Comitato esecutivo con funzioni di coordinamento delle attività.



4. Il Comitato esecutivo elegge al suo interno un presidente che presiede anche il Consiglio dei toscani nel mondo.

5. Il Consiglio dei toscani nel mondo si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria. Si riunisce altresì in seduta straordinaria qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

6. Il Consiglio dei toscani nel mondo adotta un proprio regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento e la formazione e il funzionamento del Comitato esecutivo.

7. Il Consiglio dei toscani nel mondo è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione) e rimane in carica per la durata della legislatura.

8. Ai componenti del Consiglio dei toscani nel mondo è riconosciuto, per la partecipazione alla seduta ordinaria annuale del consiglio stesso, il rimborso delle spese, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

#### Art. 28.

##### *Consultazioni per via telematica. Inserimento dell'art. 36-bis nella legge regionale n. 26/2009*

1. Dopo l'art. 36 della legge regionale n. 26/2009 è inserito il seguente:

«Art. 36-bis (*Consultazioni per via telematica*). —

1. La regione, al fine di valorizzare l'apporto dei toscani nel mondo, intesi come singoli o nelle associazioni di cui fanno parte, e di istituire un canale di comunicazione sui temi che li riguardano, attiva modalità telematiche di consultazione, tramite piattaforma on-line.

2. La consultazione in modalità telematica dei toscani nel mondo è attivata con le seguenti finalità:

a) consentire la partecipazione alla definizione delle norme che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie;

b) effettuare proposte in ordine agli interventi che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo;

c) garantire interazione e mantenimento del dialogo con organi istituzionali della regione e tra le stesse associazioni.

3. Le modalità telematiche della consultazione sono disciplinate con atto del dirigente competente.»

#### Art. 29.

##### *Coordinamenti di area geografica. Sostituzione all'art. 38 della legge regionale n. 26/2009*

1. L'art. 38 della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Coordinamenti di area geografica*). —

1. Agli effetti del presente capo sono individuate le seguenti aree geografiche omogenee:

a) Europa/Mediterraneo;

b) America del Nord;

c) America del Sud-ispanofona;

d) America del Sud-lusofona;

e) Australia/Sud Africa/Asia.

2. La giunta regionale riconosce i coordinamenti di aree geografiche omogenee quali organismi intermedi con il compito di:

a) eleggere i propri coordinatori;

b) promuovere, coordinare e gestire le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell'area di riferimento, incluse le attività di cui all'art. 28;

c) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani nel mondo.

3. Il coordinamento di area geografica è composto dai presidenti, o loro delegati, di almeno due associazioni riconosciute che operano nell'area di riferimento.

4. Ogni coordinamento elegge un coordinatore che lo presiede e interagisce con gli uffici regionali tramite modalità telematica per formulare proposte in ordine agli interventi che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo e per partecipare alla definizione delle norme che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie.

5. Ogni coordinamento è dotato di uno statuto che garantisce criteri di gestione democratica dell'organismo e di pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all'art. 30 comprese nell'area di riferimento, o da loro delegati.

6. La giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 3.»

#### Art. 30.

##### *Coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo. Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale n. 26/2009.*

1. L'art. 39 della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (*Coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo*). — 1. Il coordinamento di area geografica dei giovani toscani nel mondo è composto dai presidenti o delegati di almeno due associazioni dei giovani riconosciute che operano nell'area di riferimento.


2. I coordinamenti di area geografica dei giovani sono riconosciuti dalla giunta regionale con il compito di:

a) promuovere, coordinare e gestire, in collaborazione con la competente struttura regionale, le iniziative e le attività delle associazioni dei giovani operanti nell'area di riferimento;

b) promuovere la costituzione di nuove associazioni di giovani;

c) curare i rapporti con il Consiglio dei toscani nel mondo.

3. Ai coordinamenti di area geografica dei giovani si applicano le disposizioni di cui all'art. 38, commi 4, 5 e 6.»



## Art. 31.

*Modifiche al titolo V  
della legge regionale n. 26/2009*

1. Il titolo V della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente: «Capo VI - Programmazione delle attività internazionali».

## Art. 32.

*Convenzione con enti locali. Modifiche all'art. 48  
della legge regionale n. 26/2009.*

1. Al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 26/2009 le parole: «titolo III» sono sostituite dalle seguenti: «capo IV».

## Art. 33.

*Modifiche al titolo VI  
della legge regionale n. 26/2009*

1. Dopo l'art. 52 della legge regionale n. 26/2009 il titolo VI è sostituito dal seguente: «Capo VII - Partecipazione».

## Art. 34.

*Modifiche al titolo VII  
della legge regionale n. 26/2009*

1. Dopo l'art. 54 della legge regionale n. 26/2009 il titolo VII è sostituito dal seguente: «Capo VIII - Disposizioni finali».

## Art. 35.

*Norma finanziaria. Modifiche all'art. 58  
della legge regionale n. 26/2009*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 58 della legge regionale n. 26/2009 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Agli oneri di cui all'art. 36, stimati in euro 15.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.

3-ter. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 3-bis, al bilancio di previsione 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

anno 2020:

in diminuzione, missione 19 “Relazioni internazionali”, programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo”, titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;

in aumento, missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00;

anno 2021:

in diminuzione, missione 19 “Relazioni internazionali”, programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo”, titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;

in aumento, missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00;

anno 2022:

in diminuzione, missione 19 “Relazioni internazionali”, programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo”, titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;

in aumento, missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00.

3-quater. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le leggi di bilancio.».

## Art. 36.

*Abrogazioni*

1. Gli articoli 34, 37, 40 e 55 della legge regionale n. 26/2009 sono abrogati.

## Art. 37.

*Norme finali*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione il regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 19/R/2010 (Regolamento di attuazione del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 «Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana»).


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 luglio 2020

ROSSI

(Omissis).

20R00338



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 1 3 0 \*

€ 2,00

